

Allegato "B"

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000 FRA GLI ENTI LOCALI GIÀ ADERENTI AL CONSORZIO "AZIENDA CONSORTILE ENERGETICA" (ACE), POI TRASFORMATO NELLA SOCIETÀ ENERGETICA TERRITORIALE S.R.L. (SET S.R.L.), PER L'ESERCIZIO IN FORMA UNITARIA E COORDINATA DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI IN TEMA DI SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno, il giorno ... del mese di ... , in
tra i sottoscritti:

1) ... (*nome e cognome, luogo e data di nascita, condizione*), il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Alba, con sede ivi alla Via....., n., ove per la carica domicilia ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale in data . . ., n.;

.....
.....
.....

PREMESSO

- che i Comuni di Albaretto della Torre - Arguello - Baldissero d'Alba - Barbaresco - Barolo - Benevello - Borgomale - Bosia - Bossolasco - Canale - Castagnito - Castellinaldo - Castiglione Falletto - Cerretto Langhe - Cissone - Corneliano d'Alba - Cravanzana - Diano d'Alba - Feisoglio - Govone - Grinzane Cavour - Guarene - Lequio Berria - Magliano Alfieri -Montaldo Roero - Montelupo Albese - Monteuro Roero - Neviglie - Piobesi d'Alba - Priocca - Roddi - Roddino - Rodello - Santa Vittoria d'Alba - Santo Stefano Roero - Serralunga d'Alba - Serravalle Langhe - Sinio - Somano - Sommariva Perno - Treiso - Trezzo Tinella - Vezza d'Alba... hanno costituito ovvero successivamente aderito al Consorzio denominato "Azienda Consortile Energetica" (ACE) ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, derivante dalla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo della distribuzione del gas naturale nella zona di Alba, come prevista dall'art. 60, 1° comma, della stessa legge n. 142 del 990;

- che il Consorzio ACE era l'ente strumentale dei Comuni associati dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, avente lo scopo di favorire, attraverso la progettazione, costruzione e gestione, a mezzo di società concessionaria, lo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione di qualsivoglia fonte energetica – naturale e/o rinnovabile, nei territori dei Comuni consorziati;

- che con deliberazione n. 8 del 29/7/2009, l'Assemblea consortile ha deliberato la trasformazione del Consorzio ACE in società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- che la società derivante dalla trasformazione del Consorzio ACE ha assunto la denominazione di Società Energetica Territoriale s.r.l. (SET s.r.l.) e che trattasi di una società a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 2° e 13° del già citato d.lgs. n. 267 del 2000;

- che in base all'art. 4, commi 1° e 2° dello statuto SET s.r.l. "coordina, tenendo in proposito anche i rapporti con le società concessionarie dei servizi pubblici, la progettazione e realizzazione delle reti e degli impianti destinati alla produzione e distribuzione di qualsivoglia fonte energetica - naturale e/o rinnovabile e, in particolare, di gas e calore, strumentali rispetto alle esigenze di tutti, indistintamente, gli enti locali associati. La Società procede all'amministrazione dei beni con il gestore dei servizi pubblici che alla scadenza della concessione in corso, ovvero a seguito di riscatto per legge e con le modalità previste dalle relative disposizioni normative, passeranno di sua proprietà. Detta amministrazione comprendente anche tutto quanto attiene ai relativi rapporti con il gestore dei servizi pubblici. L'amministrazione riguarda altresì la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e al potenziamento di reti ed impianti nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, ove tali compiti non risultino affidati ai gestori del servizio pubblico in ragione del rapporto di concessione dei beni ovvero in base ai contratti di servizio conclusi con i singoli enti locali" (così l'art. 4, commi 1° e 2° dello statuto di SET s.r.l.);

- che i Comuni soci, con le deliberazioni dei rispettivi Consigli indicate in epigrafe, hanno stabilito la liquidazione della società SET s.r.l., nell'ambito del progetto di riorganizzazione delle partecipazioni ivi descritto;

- che la liquidazione di SET s.r.l. non fa venir meno l'esigenza dei Comuni di continuare a gestire in maniera unitaria e coordinata i rapporti con il concessionario del servizio pubblico di distribuzione del gas, anche atteso che esso è già oggi proprietario di impianti e reti interconnessi i quali si estendono sul territorio di tutti gli enti locali soci in SET e che la gara per l'assegnazione del nuovo affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale dovrà avvenire a livello di ambiti territoriali minimi di rilievo sovracomunale (art. 46-bis del d.l. n. 1° ottobre 2007, n. 159 conv. in legge 29 novembre 2007, n. 222 nonché art. 24, comma 4° del d.lgs. 1 giugno 2011, 93);

- che allo scopo le ricordate deliberazioni dei Consigli comunali hanno approvato apposito schema di Convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l'obiettivo di far subentrare il Comune di Alba, quale delegato degli altri Comuni già soci in SET s.r.l. e quindi in luogo e per conto di essi, nei rapporti in precedenza facenti capo alla società con il concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale, affidando alla Convenzione anche le modalità dell'esercizio dei compiti e funzioni da parte dell'ente delegato;

- che l'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni" (comma 1°). Le convenzioni - che "devo no stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie" (comma 2°) - possono prevedere "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti" (comma 4°);

Tutto ciò premesso, tra i sopra elencati Enti locali si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Scopo della convenzione

1. Gli Enti locali si danno reciprocamente atto di avere finora esercitato le funzioni ed i compiti di loro spettanza, relativamente alla distribuzione del gas naturale, in forma unitaria e coordinata dapprima a mezzo del Consorzio ACE e successivamente a mezzo di SET s.r.l., società a capitale interamente pubblico derivata dalla trasformazione del predetto Consorzio e reciprocamente convengono, per le ragioni richiamate in premessa e specificate nelle delibere dei Consigli comunali indicate in epigrafe, sull'esigenza di proseguire nell'esercizio dei predetti funzioni e compiti in forma unitaria e coordinata anche dopo la messa in liquidazione della società SET s.r.l.
2. A tale scopo, gli Enti locali convengono di ricorrere all'istituto della delega di funzioni al Comune capofila individuato nel Comune di Alba, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Articolo 3 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni

1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, in anni, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti locali sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti gli Enti locali sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane comunque in facoltà degli Enti locali di determinare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti gli Enti locali sottoscrittori della Convenzione medesima.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti gli Enti locali sottoscrittori.
5. Non è ammesso il recesso del singolo socio fino alla scadenza della Convenzione come sopra stabilita al comma 1.

Articolo 4 - Oggetto della Convenzione.

1. Con la presente Convenzione gli Enti locali delegano il Comune di Alba ad esercitare in forma unitaria e coordinata, in luogo e per loro conto, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sul territorio degli Enti locali sottoscrittori.
2. L'esercizio della delega avviene nel rispetto di quanto prevede la presente Convenzione e degli indirizzi espressi dai soci nel Coordinamento di cui al successivo articolo 5.
3. La delega di cui al comma 1 comprende:
 - a) il subentro del Comune di Alba, in nome e per conto proprio e di tutti i Comuni aderenti alla presente Convenzione, nel/i contratto/i in essere tra, da un lato il Consorzio ACE, poi trasformato in SET, e/o SET s.r.l. e, dall'altro il concessionario del servizio pubblico di distribuzione del gas Egea s.p.a.;
 - b) in conseguenza di quanto al punto a), il delegato Comune di Alba gestirà anche i rapporti di debito/credito contemplati dal/i citato/i contratto/i, compreso l'indennizzo che l'impresa subentrante dovrà corrispondere al concessionario uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5° del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164. Il Comune di Alba non assume a proprio carico l'indennizzo di cui si tratta, ma in applicazione del predetto art. 15, comma 5° e del contratto di concessione provvederà alla relativa quantificazione (a mezzo di stima) ed alla gestione delle procedure necessarie al pagamento dell'indennizzo stesso in favore di Egea s.p.a. da parte dell'eventuale nuovo gestore;
 - c) al termine della gestione in corso, il Comune di Alba provvederà alla predisposizione degli atti di gara preordinati al nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Tale competenza verrà esercitata nel rispetto degli indirizzi formulati dal

Coordinamento dei soci di cui al successivo art. 5 e sempre che risulti compatibile con la normativa statale emanata in attuazione dell'art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007 e successive modificazioni in tema di ambiti territoriali minimi e/o bacini ottimali di utenza. Lo schema degli atti di gara, predisposto dal Comune di Alba, dovrà comunque essere approvato dai Consigli degli enti locali sottoscrittori della presente Convenzione;

d) all'esito della gara di cui alla precedente lett. c), il Comune di Alba provvederà alla sottoscrizione dell'unitario contratto di servizio e terrà i rapporti con il gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale individuato a mezzo di tale gara.

Articolo 5 - Coordinamento degli Enti locali

1. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra gli Enti locali in ordine all'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati ai sensi della presente Convenzione.
2. Gli Enti locali hanno facoltà di rivolgere al Comune di Alba interpellanze e proposte che potranno essere discusse in sede di Coordinamento.
3. Al Coordinamento è affidato il compito di indirizzare e controllare l'esercizio dei poteri delegati; in particolare il Coordinamento può adottare direttive che il Comune di Alba è tenuto a rispettare nell'esercizio delle funzioni e compiti delegati.
4. Nell'ambito del Coordinamento il Comune di Alba riferisce, attraverso apposita relazione, sull'andamento delle funzioni e dei compiti delegati. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno.
5. Il Coordinamento è composto dai rappresentanti legali o loro delegati degli Enti locali aderenti alla presente Convenzione, ciascuno con rappresentanza proporzionale alla quota di partecipazione di cui al successivo art.6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica che rappresenta il 50% delle quote di partecipazione di cui al successivo art.6. In relazione a quanto al precedente periodo, il Coordinamento degli Enti locali approva apposito documento contenente l'indicazione delle quote di rappresentanza di ciascun Ente locale aderente alla presente Convenzione. Il documento viene periodicamente aggiornato.
6. Il Coordinamento è convocato su iniziativa del Sindaco del Comune di Alba che lo presiede. Può altresì essere convocato da uno o più Sindaci di Comuni con popolazione, anche complessivamente, almeno pari a abitanti.
7. Il Coordinamento assume le proprie decisioni con il voto favorevole di tanti Comuni che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione di cui al successivo art.6.

Articolo 6 - Rapporti finanziari.

1. Il Comune di Alba provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente Convenzione a mezzo dei propri uffici e del proprio personale. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono ripartiti annualmente fra gli Enti Locali in proporzione degli impianti di distribuzione del gas naturale ricadenti nei rispettivi territori.
2. Il Comune di Alba compilerà con cadenza il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il _____
3. Le quote di partecipazione alle spese sono determinate in ragione della popolazione residente, come risultante al 31/12/2010 dai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT (vedi Tabella "A" allegata).
4. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti entro il _____ dell'anno successivo.
5. Con lo stesso criterio di cui al comma 1 vengono ripartiti tra i sottoscrittori della presente Convenzione eventuali entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto della presente Convenzione. A tal fine, il Comune di Alba predispose apposito rendiconto entro e provvede alla liquidazione entro
6. Prima di procedere agli eventuali pagamenti, i rendiconti di cui ai commi 2 e 4 vengono

approvati dal Coordinamento di cui all'articolo 5.

Articolo 7 - Reciproci obblighi e garanzie.

1. Ogni Ente locale dovrà sempre assicurare la massima collaborazione per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione.
2. Gli Enti locali si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione per il conseguimento dei fini di cui alla presente Convenzione.

Articolo 8 - Adesione di ulteriori enti locali.

1. È ammessa l'adesione alle presente Convenzione da parte di Enti locali che facciano parte del medesimo Ambito Territoriale Minimo e/o Bacino Ottimale di Utenza degli Enti locali sottoscrittori.
2. L'adesione è subordinata al consenso del Coordinamento dei soci e si perfeziona con la sottoscrizione della presente Convenzione. L'adesione comporta la formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni della Convenzione stessa.
3. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
4. Le quote di partecipazione sono indicate nella tabella Allegato "A" alla presente convenzione.

Articolo 9 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di su richiesta della parte più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti Locali, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 10 - Formalità, spese e oneri

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata in originali, è esente da bollo trattandosi di atto scambiato fra Pubbliche Amministrazioni (art. 16 tabella all. B DPR . 642/1972) e viene depositata negli archivi degli Enti Locali per la conservazione da parte di ciascuno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gli Enti locali Soci

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____